



Tribunale di Lecce
Terza Sezione Civile – Ufficio procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Maria Gabriella Perrone	- Presidente
dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Giudice
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice rel.

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n.32-3/2026 R.G.P.U. promosso da **Environmental Management Engineering Service srl** (in sigla E.M.E.S. SRL), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Forina Vincenzo (C.F. FRNVCN68D12A662V) e sede legale in Lecce, alla Via Cicolella 3 (P.I. 03570730758; REA LE-230083), elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. D'Annunzio 73 presso lo studio dell'avv. Antonio Rucco (C.F. RCCNTN63M25E506I e pec rucco.antonio@ordavvle.lagalmail.it) che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore De Vitis (C.F. DVTSVT69B26F842H; PEC legal@pec.dbdv.it), la rappresenta e difende in virtù di procura *ad litem* rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso introduttivo;

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 9.09.2025, la società E.M.E.S. srl ha proposto ricorso per la concessione del termine per il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

atteso che, concesso il termine, prorogato con provvedimento del 25.11.2025, E.M.E.S. srl ha depositato il piano in data 23.01.2026;

considerato che sono state correttamente formate le classi e rispettate le cause di prelazione su cui lo stesso Commissario Giudiziale non ha mosse critiche;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione economico-patrimoniale e finanziaria ex art. 87, comma 1 lett. a), CCII e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;

constatato il deposito del piano e della proposta di concordato;

letto il parere del Commissario Giudiziale;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell’art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l’adeguatezza e sufficiente completezza della relazione *ex art. 87, comma 3, CCII*, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede pagamenti in cinque anni, come meglio specificato nel richiamato piano depositato;

rilevato che *“Il Piano quindi non si limita a una liquidazione immediata, ma prevede flussi distribuiti e programmati nel tempo, in coerenza con le risorse generate dall’esecuzione contrattuale.*

Un capitolo a parte riguarda i pagamenti aggiuntivi che potranno derivare dai due contenziosi pendenti contro il Consorzio ASI e l’Acquedotto Pugliese S.p.A.

Nel caso in cui EMES dovesse ottenere una sentenza favorevole o una transazione vantaggiosa, le somme incassate confluiranno interamente nella massa attiva del concordato, aumentando proporzionalmente il livello di soddisfazione di tutte le classi. Solo nel caso in cui l’incasso netto superi i 500.000 euro, la società potrà restituire ai soci, in via prededucibile, fino all’80% del finanziamento di 250.000 euro precedentemente versato.

In sostanza, dalla lettura del Piano proposto si rileva che i soci assumeranno il rischio del contenzioso; mentre i creditori otterranno un beneficio certo e immediato, eventuali recuperi futuri serviranno a migliorare la percentuale distribuita, senza intaccare quella minima garantita” (cfr. rel. Commissario, pag. 8);

ritenuta la non alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

rilevato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la vendita dei cespiti e con quanto si verificherebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di **Environmental Management Engineering Service srl** (in sigla E.M.E.S. SRL), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Forina Vincenzo (C.F. FRNVCN68D12A662V) e sede legale in Lecce, alla Via Cicoella 3 (P.I. 03570730758; REA LE-230083);

NOMINA

giudice delegato per la procedura di concordato il **dott. Antonio Barbetta**;

CONFERMA

il Commissario Giudiziale nella persona **della dr.ssa Irene Francesca Venneri**;

STABILISCE

la data iniziale del 25.08.2026 e la data finale del 25.09.2026 per l’espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione: voto espresso alla pec che sarà comunicata ai creditori dal Commissario;

FISSA

il termine del 24.07.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

FISSA

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 35.000,00 pari circa al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito della piazza di Lecce prescelto dalla proponente;

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2026

Il Giudice rel.
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Perrone